

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC per l'emendamento dell'art. 34 cpv. 2 della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul reddito i contribuenti tassati per rendite AVS/AI

del 6 marzo 2023

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di migliorare a favore dei contribuenti ticinesi tassati per rendite AVS/AI le attuali soglie di deduzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 della Legge tributaria ticinese (LT, [RL 640.100](#)).

Motivazione

Il Canton Ticino prevede un sistema di deduzioni per contribuenti tassati per rendite AVS/AI. Questo sistema degressivo favorisce in particolare le persone con redditi bassi, proprio coloro che fanno più fatica a mantenersi finanziariamente.

Il modello ticinese, rivalutato con nuove soglie e importi che possano davvero fornire più potere d'acquisto ai beneficiari, andrebbe a sostenere anche le fasce di contribuenti appartenenti al ceto medio-basso che non possono beneficiare in modo particolare di prestazioni integrative sotto forma di sussidi.

Si propone di poter dedurre fino a 10'000 franchi all'anno (anziché gli attuali 8'000 franchi), a decrescere nella misura di 1'000 franchi ogni 3'000 franchi di reddito supplementare a partire

- da 40'000 franchi di reddito per i contribuenti soli (oggi 21'000 franchi);
- da 60'000 franchi di reddito per i contribuenti coniugati (oggi 27'000 franchi).

La misura è tesa a sottrarre meno risorse finanziarie ai contribuenti anziani del ceto medio-basso, colpiti da premi di cassa malati senza poter godere dei rispettivi sussidi nonché dall'imposizione del valore locativo (spesso dopo aver rimborsato l'ipoteca).

A titolo di esempio, rispetto ad oggi una coppia sposata con un imponibile (prima delle deduzioni, ma per esempio comprensivo di valore locativo) di 40'000 franchi avrebbe un'ulteriore riduzione d'imposta comunale e cantonale sul reddito di oltre 400 franchi annui (oltre 33 franchi mensili). Una coppia sposata con un reddito imponibile di 50'000 franchi godrebbe di una riduzione di quasi 1'200 franchi annui (ca. 100 franchi mensili). Nel caso di un reddito imponibile di 60'000 franchi, la coppia godrebbe di un risparmio fiscale di quasi 1'500 franchi (oltre 120 franchi mensili).

Paolo Pamini per il Gruppo UDC

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 6 marzo 2023 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 34 – Deduzioni sociali

¹ (*immutato*)

² Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 1: fr. **10'000.--** fino ad un reddito di **40'000.--** franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 2: fr. **10'000.--** fino ad un reddito di **60'000.--** franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

³ (*immutato*)

⁴ (*immutato*)

⁵ (*immutato*)

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.